

**Ordinanza
concernente l'esecuzione dell'allontanamento
e dell'espulsione di stranieri
(OEAE)**

dell'11 agosto 1999 (Stato 15 settembre 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo (LAsi);
visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997³
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),⁴

ordina:

Sezione 1: Aiuto all'esecuzione⁵

Art. 1⁶ Disposizioni generali
(art. 71 LStr)

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStr (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁷ oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸ (espulsione giudiziaria).

Art. 2⁹ Portata dell'aiuto all'esecuzione
(art. 71 lett. a LStr)

¹ La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.

RU 1999 2254

¹ RS 142.20

² RS 142.31

³ RS 172.010

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

⁷ RS 311.0

⁸ RS 321.0

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

² È l'interlocutore delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza di questi stranieri, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell'ambito di un accordo di riammissione o d'intesa con i Cantoni.

Art. 3¹⁰ Accertamenti d'identità e di cittadinanza

¹ La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.¹¹

² A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. Informa il Cantone sull'esito degli accertamenti.¹²

Art. 4¹³ Acquisizione dei documenti di viaggio

(art. 97 cpv. 2 LAsi)

¹ La qualità di rifugiato è considerata negata se la domanda d'asilo è stata rifiutata o se è stata pronunciata una decisione di non entrata nel merito.

² L'acquisizione dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

Art. 4a¹⁴ Convenzioni con autorità estere

(art. 48a LOGA)

Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)¹⁵ e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché con l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 927).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4739).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU **2006** 927). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

¹⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2014** 865). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5¹⁶ Organizzazione della partenza(art. 71 lett. b LStr)¹⁷

¹ Per l'organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con il Servizio viaggi del DFAE, con compagnie aeree o con agenzie di viaggio private.

² Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

³ Essa può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.¹⁸

Art. 6¹⁹ Collaborazione con il DFAE(art. 71 lett. c LStr)²⁰

¹ La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d'informazioni su:

- a. le questioni relative all'ottenimento di documenti;
- b. l'organizzazione della partenza e del ritorno;
- c. la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

² Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.²¹

Art. 7²² Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale

¹ La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione e dell'espulsione giudiziaria, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 927).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 927).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

²² Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

² Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione e dell'espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.

Art. 8²³ Assistenza amministrativa cantonale

I Cantoni garantiscono alla SEM l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

Art. 9²⁴ Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi

Se per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.

Art. 10 Sospensione dell'aiuto all'esecuzione²⁵

¹ La SEM sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché:

- a.²⁶ motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria;
- b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale;
- c. non è nota la dimora dello straniero.²⁷

² L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.

²³ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 927).

Art. 11 Servizio e prestazioni all'aeroporto²⁸

¹ La SEM gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnatamente i seguenti compiti:²⁹

- a.³⁰ coordinamento della scorta di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione forzata di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie per via aerea;
- b. prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo (Ticketing) e fissazione della rotta (Routing);
- c. pagamento dei contributi per l'aiuto al ritorno versati a titolo individuale e destinati all'acquisto di medicinali nonché del viatico.

² La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la gestione dell'esercizio presso l'aeroporto. Si tratta in particolare dell'accoglienza di persone all'aeroporto e della scorta di polizia fino all'imbarco. Le prestazioni fornite dalla competente autorità all'aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con questi ultimi.³¹

³ Per l'accoglienza all'aeroporto e la scorta di polizia fino all'imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:

- a. 400 franchi per i voli di linea;
- b. 1700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d'origine.³²

⁴ La SEM assicura la scorta medica:

- a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate. Per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese;
- b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi.³³

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6949).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° ago 2001 (RU **2001** 1748).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6949).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6949).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6949).

Art. 12³⁴ Trattamento di dati relativi all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione³⁵

¹ La SEM tiene un sistema d'informazione (AURORA) per il disbrigo e il controllo delle pratiche nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione, nonché per l'allestimento di statistiche.

² A tale scopo sono trattati i dati relativi a:

- a. identità;
- b. stato civile;
- c. indirizzi;
- d. permessi;
- e. misure per accertare l'identità e la cittadinanza;
- f. conoscenze linguistiche;
- g. presenza di un certificato medico rilevante;
- h. data del rilascio in libertà;
- i. garanzia della sicurezza in caso di rinvio;
- j. stato della procedura di diritto in materia di stranieri e d'asilo;
- k. stato dei preparativi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione;
- l. viatico e aiuto al ritorno.

³ Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.

Art. 13³⁶ Rimborso delle spese da parte dei Cantoni

I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.

Art. 14 Rimborso delle spese

¹ La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

² Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU **2001** 1748).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.

Art. 15³⁷ Partecipazione alle spese d'esercizio

(art. 82 cpv. 2 LStr)

¹ In caso di fermo secondo l'articolo 73 LStr o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStr, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.

² Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l'importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

³ La SEM segue l'evoluzione dei costi d'esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d'esercizio.

⁴ La SEM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti la messa a disposizione di posti di carcerazione a favore della Confederazione per l'esecuzione della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr.

Sezione 1a:³⁸

Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive

Art. 15a

¹ Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all'ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStr nei settori dell'asilo e degli stranieri:³⁹

- a. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione;
- b. il numero dei rinvii;
- c. il numero dei rilasci in libertà;
- d. la cittadinanza delle persone incarcerate;
- e. il sesso e l'età delle persone incarcerate;
- f. il tipo di carcerazione

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2014** 865).

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

² Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.⁴⁰

Sezione 1a^{bis}: Interventi internazionali di rimpatrio

(art. 71a e 71abis LStr)⁴¹

Art. 15b⁴² Competenze

¹ Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è competente per la direzione operativa nel quadro della cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia). In questo contesto consulta e informa l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Adempie segnatamente i compiti seguenti:

- a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
- b. è competente per l'attuazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione o del direttore esecutivo dell'Agenzia riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio.

² Per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera b, la SEM può concludere con l'Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni in vista del distacco da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia.

Art. 15b^{bis43} Impieghi all'estero

¹ In previsione dell'impiego di personale svizzero all'estero la SEM, d'intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario per i diversi pool.

² Se in virtù degli articoli 29 paragrafo 3, 30 paragrafo 3 e 31 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/1624⁴⁴ l'Agenzia chiede il distacco all'estero di specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato, in presenza di una situazione eccezionale in Svizzera la SEM può di rigettare la richiesta.

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6949).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

Art. 15c⁴⁵ Specialisti in materia di rimpatrio della SEM

¹ La SEM gestisce una riserva di collaboratori composta di specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati ad hoc per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/1624⁴⁶.

² Le modalità del distacco degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.

Art. 15d⁴⁷ Agenti di scorta di polizia dei Cantoni

¹ In virtù delle convenzioni del DFGP con i Cantoni di cui all'articolo 71a capoverso 3 LStr, i Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.

² Le modalità del distacco degli agenti di scorta di polizia sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.

³ Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 300 franchi.

⁴ ... 48

Art. 15e⁴⁹ Osservatori del rimpatrio forzato

¹ La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Distacca queste persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.

² I compiti degli osservatori del rimpatrio forzato sono stabiliti dall'Agenzia.

³ La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all'articolo 71a^{bis} capoverso 2 LStr. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distacco degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g–15i si applicano per analogia.

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁴⁶ Vedi nota a piè di pagina relativa all'art. 15b^{bis} cpv. 2.

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁴⁸ In vigore il 1° mar. 2019.

⁴⁹ Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU **2006** 4739). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

Art. 15^ebis⁵⁰ Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio

¹ La SEM coordina l'impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l'AFD in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c–15e.

² Comunica all'AFD le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all'articolo 3c capoverso 3 dell'ordinanza del 26 agosto 2009⁵¹ sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 15^eter⁵² Modalità d'intervento di personale estero in Svizzera

¹ In vista dell'intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all'Agenzia una domanda di distacco di squadre d'intervento e partecipa all'elaborazione del piano operativo.

² La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest'ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.

³ La SEM concorda i mezzi e le modalità d'intervento di personale estero con l'Agenzia e con gli altri Stati Schengen.

⁴ Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.

⁵ Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d'origine.

⁶ La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 1958⁵³ sulla responsabilità.

Art. 15^equater⁵⁴ Responsabilità per il personale svizzero all'estero

¹ Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero all'estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 1958⁵⁵ sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati.

² Il personale svizzero che commette un reato in occasione di un intervento all'estero sottostà al diritto dello Stato ospitante. Se tale Stato rinuncia al perseguimento penale, si applica il Codice penale⁵⁶.

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁵¹ RS **631.062**

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁵³ RS **170.32**

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁵⁵ RS **170.32**

⁵⁶ RS **311.0**

Sezione 1b:⁵⁷ Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea**Art. 15f** Estensione del monitoraggio(art. 71a^{bis} cpv. 1 L.Str)⁵⁸

¹ Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:⁵⁹

- a. l'accompagnamento delle persone interessate all'aeroporto;
- b. l'organizzazione a terra in aeroporto;
- c. il volo;
- d. l'arrivo all'aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione.

² Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all'aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.

Art. 15g Conferimento di compiti a terzi(art. 71a^{bis} cpv. 2 L.Str)⁶⁰

¹ La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.⁶¹

² La SEM conclude convenzioni con i terzi incaricati.

Art. 15h Compiti dei terzi incaricati(art. 71a^{bis} cpv. 2 L.Str)⁶²

¹ I terzi incaricati:

- a. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea;
- b. presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato;
- c. allestiscono un rapporto d'attività e di gestione annuale all'attuazione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.

⁵⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5769).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

² I terzi incaricati possono:

- a. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea;
- b. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.

Art. 15i Rimborso dei costi
(art. 71^{abis} LStr)⁶³

¹ La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.

² Le indennità sono versate in modo forfettario.

Sezione 1c:⁶⁴

Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali

Art. 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione
(art. 82 cpv. 1 LStr)

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata;
- b.⁶⁵ lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall'esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;
- c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l'assistenza medica e i contatti sociali;
- d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
- e.⁶⁶ i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l'esecuzione dell'allontana-

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁶⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2014** 865).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

mento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza;

- f. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 1984⁶⁷ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).

Art. 15k Entità dei sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.

² Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.

³ La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dagli alloggi della Confederazione.

Art. 15l Metodo di calcolo

¹ La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM⁶⁸).

² Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».

Art. 15m Sussidi di costruzione

Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfettari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2–4 (sussidi forfettari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell'ordinanza del 21 novembre 2007⁶⁹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

⁶⁷ RS 341

⁶⁸ RS 341

⁶⁹ RS 341.1

Art. 15n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi
(art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ Occorre notificare senza indugio all'Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.

² Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l'articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM⁷⁰.

³ L'UFG può ridurre l'importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:

- a. il cambiamento di destinazione è di breve durata;
- b. lo stabilimento viene utilizzato per l'esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l'adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.

Art. 15o Organizzazione e procedura
(art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l'UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all'ubicazione della costruzione prevista.

² Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM⁷¹.

Sezione 1d:⁷²

Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

(art. 71b cpv. 2 LStr)

Art. 15p

¹ Le autorità abilitate a richiedere dati medici in virtù dell'articolo 71b capoverso 1 LStr possono trattarli fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dello straniero.

² I dati medici sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o dopo la constatazione del suo passaggio alla clandestinità.

⁷⁰ RS 341

⁷¹ RS 341.1

⁷² Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16⁷³ Competenza

La SEM dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStr non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

Art. 17⁷⁴ Proposta di ammissione provvisoria

¹ Se la SEM ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile.

² Il Cantone può proporre l'ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria.

Art. 18⁷⁵ Designazione degli Stati verso i quali l'allontanamento è per principio esigibile

(art. 83 cpv. 5 LStr)

¹ Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione:

- a. la stabilità politica, in particolare l'assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;
- b. la presenza di cure mediche di base;
- c. altre caratteristiche specifiche del Paese.

² Gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell'allegato 2.

Art. 19⁷⁶

Art. 20⁷⁷ Documenti di legittimazione

¹ Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).

⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

^{1bis} Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).⁷⁸

² Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.

³ Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa sono iscritti nella carta di soggiorno F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico delle autorità cantonali.

⁴ Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.

^{4bis} Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.

⁵ La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Art. 21 Ripartizione sui Cantoni

La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999⁷⁹.

Art. 22 e 23⁸⁰

Art. 24⁸¹ Ricongiungimento familiare

(art. 85 cpv. 7 LStr)

La procedura concernente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera è retta dall'articolo 74 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁸² sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

⁷⁹ RS 142.311

⁸⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

⁸² RS 142.201

Art. 25⁸³**Art. 26**⁸⁴ Revoca dell'ammissione provvisoria

¹ L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell'ammissione provvisoria.

² La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l'articolo 83 capoversi 2-4 LStr. Essa deve prima consultare l'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest'ultima.

³ La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione.

Art. 26a⁸⁵ Partenza definitiva⁸⁶

La partenza è considerata definitiva ai sensi dell'articolo 84 capoverso 4 LStr segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:⁸⁷

- a. presenti domanda d'asilo in un altro Stato;
- b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
- c.⁸⁸ ...
- d.⁸⁹ sia tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 14 novembre 2012⁹⁰ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
- e.⁹¹ permanga all'estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l'articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
- f. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.

⁸³ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

⁸⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU **2007** 5567). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 2 dell'O del 14 nov. 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 6049).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁸⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU **2014** 865).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁹⁰ RS **143.5**

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

Sezione 2a:⁹² **Decisione di allontanamento**

Art. 26b Contenuto della decisione di allontanamento
(art. 64 LStr)

¹ La decisione di allontanamento contiene:

- a. l'obbligo dello straniero di lasciare la Svizzera;
- b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera;
- c. i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza.

² La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.

Art. 26c Invito senza formalità
(art. 64 cpv. 2 LStr)

¹ Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.

² Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 1.

Art. 26d Modulo standard
(art. 64b LStr)

La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.

Art. 26e Foglio informativo
(art. 64f cpv. 2 LStr)

¹ Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.

² Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.

³ La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.

⁹² Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5769).

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 1987⁹³ concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.

Art. 28 Disposizione transitoria

La SEM stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

Art. 28a⁹⁴ Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005

Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

⁹³ [RU 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]

⁹⁴ Introdotto dal n. 12 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004⁹⁵

¹ L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15*b*) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15*c*) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

² La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 15*c* della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32–34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. L'indennità forfetaria è versata soltanto se l'allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione conformemente all'articolo 22*a* LDDS⁹⁶.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2006⁹⁷

¹ La SEM versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15*b* capoverso 5 e l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15*b* capoverso 5 nella versione del 24 marzo 2004⁹⁸. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.

² L'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15*b* capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

⁹⁵ RU 2004 1549

⁹⁶ [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

⁹⁷ RU 2006 927

⁹⁸ RU 2004 1649

Allegato 199
(art. 26c cpv. 2)

Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹⁰⁰ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. Accordo del 26 ottobre 2004¹⁰¹ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Convenzione del 22 settembre 2011¹⁰² tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. Accordo del 17 dicembre 2004¹⁰³ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. Accordo del 28 aprile 2005¹⁰⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁰⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁹⁹ Introdotto dal n. II dell'O del 24 nov. 2010 (RU **2010** 5769). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU **2015** 3727).

¹⁰⁰ RS **0.362.31**

¹⁰¹ RS **0.362.1**

¹⁰² RS **0.362.11**

¹⁰³ RS **0.362.32**

¹⁰⁴ RS **0.362.33**

¹⁰⁵ RS **0.362.311**

*Allegato 2*¹⁰⁶
(art. 18)

**Stati d'origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali
il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile**

Albania	Lituania
Austria	Lussemburgo
Belgio	Macedonia
Bosnia e Erzegovina	Malta
Bulgaria	Montenegro
Cipro	Norvegia
Croazia	Paesi Bassi
Danimarca	Polonia
Estonia	Portogallo
Finlandia	Regno Unito
Francia	Repubblica ceca
Germania	Romania
Grecia	Serbia
Irlanda	Slovacchia
Islanda	Slovenia
Italia	Spagna
Kosovo	Svezia
Lettonia	Ungheria
Liechtenstein	

¹⁰⁶ Introdotta dal n. II dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6167).